

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4291 del 02/08/2024
Oggetto	Artt. 242 e 248 del D. Lgs. 152/2006. Bonifica di Siti Contaminati. Ex PV API n. 40567 sito nel Comune di Carpi (MO) in Via Lenin n. 107. Certificazione di avvenuta bonifica.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4472 del 02/08/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno due AGOSTO 2024 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

SAC Modena

U.O. Autorizzazioni Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati

Pratica Sinadoc n. 7486/2016

OGGETTO: Artt. 242 e 248 del D. Lgs. 152/2006. Bonifica di Siti Contaminati.

Ex PV API n. 40567 sito nel Comune di Carpi (MO) in Via Lenin n. 107. **Certificazione di avvenuta bonifica.**

Vista la L.R. n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni*”, ed in particolare gli artt. 14 e 16 con i quali la Regione Emilia Romagna assegna alla “Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia” (ARPAE) le funzioni relative alla gestione dei rifiuti e dei siti contaminati;

vista la D.G.R. Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell’assetto organizzativo di ARPAE di cui alla L.R. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l’adozione dei provvedimenti in materia di autorizzazioni;

dato atto che tra ARPAE, Regione Emilia Romagna e Provincia di Modena è stata sottoscritta in data 02/05/2016 la “*Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative*”, periodicamente rinnovata, che individua le funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell’ambiente ex art. 1, comma 85, lettera a) Legge 56/2014 che la Provincia di Modena esercita mediante ARPAE (Delibera del Consiglio Provinciale n. 11 del 08/02/2016), tre le quali sono comprese le bonifiche dei siti contaminati; a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte dal SAC di Modena di ARPAE;

viste, inoltre:

- la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui sopra;
- la D.D.G. n. 75/2021, come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022, di approvazione dell’Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di ARPAE Emilia-Romagna;
- la D.D.G. n. 163/2022 di conferimento alla Dott.ssa Valentina Beltrame dell’incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;
- la Determinazione n. 373/2024 di conferimento alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri dell’incarico dirigenziale presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;
- la nota prot. n. 102685 del 04/06/2024 di conferimento ad interim dell’incarico di funzione attinente alle Autorizzazioni Complesse ed Energia e alle procedure di Bonifica dei Siti Contaminati;

visti:

- il D. Lgs. n. 152/2006 e, in particolare, l’art. 242 (“*procedure operative ed amministrative*” in materia di bonifica di siti contaminati);
- il D.M. n. 31 del 12/02/2015 “*Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti ai sensi dell’articolo 252 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”, valido per i punti vendita carburanti di limitate estensioni (inferiori a 5.000 mq);

premessato che:

- in data 26/07/2007, la ditta “API - Anonima Petroli Italiana S.p.A.” (società poi incorporata dalla ditta “Italiana Petroli S.p.A.” con atto di fusione del 11/03/2019) ha trasmesso ai sensi dell’art. 249 del D. Lgs. 152/2006 una notifica di sito potenzialmente contaminato relativamente all’ex impianto di distribuzione carburanti API n. 40567 ubicato nel Comune di Carpi (MO) in Via Lenin n. 107. In particolare, durante le attività di scavo per la rimozione dei serbatoi interrati nell’ambito della dismissione dell’impianto, è stata rilevata una potenziale contaminazione da idrocarburi nelle matrici ambientali suolo e acque sotterranee;

- il sito in oggetto ricopre una superficie pari a circa 260 mq ed è ubicato in un'area prevalentemente residenziale che, in base al Piano Regolatore Generale del Comune di Carpi, è identificata come “*Tessuto a forte caratterizzazione infrastrutturale gerarchica (area a prevalente destinazione residenziale)*”; pertanto, i limiti di riferimento per la matrice ambientale suolo sono quelli di Tab. 1A dell'Allegato 5 al Titolo V - Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 (siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale);

richiamati i seguenti provvedimenti:

- l'Atto Dirigenziale prot. 120894 del 27/11/2008 (conseguente al Verbale n. *BS/10/2008* della Conferenza di Servizi del 25/11/2008) con cui la Provincia approvava il Piano di Caratterizzazione del sito in oggetto;
- l'Atto Dirigenziale prot. 105821 del 23/11/2010 (conseguente al Verbale n. *BS/11/2010* della Conferenza di Servizi del 03/11/2010, trasmesso con prot. 103159 del 15/11/2010) con cui è stato approvato con prescrizioni l'Analisi di Rischio (AdR) sito specifica e il Progetto Operativo di Bonifica (POB) del sito presentati in data 30/11/2009 e successivamente integrati in data 12/05/2010 e in data 15/09/2010; pertanto, dal marzo 2011 sono stati avviati gli interventi di bonifica del sito che hanno previsto l'applicazione delle tecnologie *Soil Vapor Extraction (SVE)* e *Pump&Treat (P&T)*;
- l'Atto Dirigenziale prot n. 69944 del 26/06/2013 con cui è stato espresso parere favorevole, con prescrizioni, all'esecuzione del collaudo per la matrice suolo e sottosuolo;
- l'Atto Dirigenziale prot. 117888 del 03/12/2013 con cui è stato approvato con prescrizioni il piano di monitoraggio e campionamento dei gas interstiziali;
- la Determinazione Dirigenziale n. 223 del 23/06/2014 (conseguente al Verbale n. *BS/12/2014* della Conferenza di Servizi del 26/05/2014), con cui
 - si ratificava l'approvazione dell'AdR aggiornata trasmessa in aprile 2014; alla luce delle nuove CSR rimodulate, si rileva la non contaminazione delle matrici ambientali suolo superficiale e suolo profondo e il permanere della contaminazione delle acque sotterranee;
 - sono state definite le C_{max} ammissibili (mg/Nm³) dei gas interstiziali per alcuni parametri e si disponeva l'esecuzione di ulteriori n. 4 misure *soil gas* a cadenza trimestrale e successivamente allo spegnimento del sistema di P&T e a valle della messa a regime del sistema di bonifica proposto;
 - si approvava con prescrizioni la Variante al Progetto Operativo di Bonifica trasmessa in data 07/04/2014, che si basa sulla tecnologia in situ denominata *Enhanced Bioremediation*, mediante microdiffusione di ossigeno puro in falda;
- l'Atto Dirigenziale prot. 3596 del 02/03/2016 in merito alla fase di collaudo finale della bonifica;
- gli Atti Dirigenziali prott. 15872 del 26/06/2016, 11358 del 06/06/2018, prot. 13348 del 25/01/2019 e prot. 195226 del 19/12/2019, con cui sono state concesse proroghe temporali agli interventi di bonifica;
- la Determinazione Dirigenziale n. 4971 del 06/10/2021 (conseguente ai Verbali delle due sedute della Conferenza di Servizi del 05/03/2021 e del 23/09/2021, trasmessi rispettivamente con prot. 49062 del 30/03/2021 e con prot. 150479 del 30/09/2021), con cui si approvava con prescrizioni la Seconda Variante al POB che prevedeva quanto segue:
 - rimozione hotspot di contaminazione adsorbita nel terreno saturo in corrispondenza del PM17 con successivo ripristino del piezometro (Fase 1A) e disinstallazione dei piezometri PM6 e PM7 realizzati nel 2007, riterebrazione e reinstallazione degli stessi (Fase 1B);
 - *In situ Sorption and Biodegradation* (Fase 2A) con iniezione di prodotti contenenti una sospensione colloidale di carbone attivo ed elettro-accettori a rilascio controllato in PM17;
 - *Enhanced Aerobic Bioremediation* (Fase 2B) con iniezione di composti a lento rilascio di ossigeno nell'intorno dei piezometri PM6 e PM7;

vista la relazione tecnica conclusiva trasmessa in data 04/08/2023 dalla ditta “Petroltecnica S.p.A.” in nome e per conto della ditta “Società Italiana Petroli S.p.A.”, assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. 136375 del 04/08/2023, con cui il proponente richiede il rilascio della certificazione di completamento degli interventi di bonifica del sito in oggetto e da cui emerge che la ditta ha eseguito quanto segue:

- a seguito dei due monitoraggi consecutivi conformi svolti a luglio e ad ottobre 2022, il collaudo delle acque sotterranee consistente nella esecuzione di n. 2 campionamenti a cadenza trimestrale (febbraio 2023 e maggio 2023), i cui risultati analitici hanno evidenziato il pieno rispetto delle CSC di riferimento per tutti i parametri analizzati in tutti i pozzi monitorati (PM5, PM6, PM7, PM12, PM17 e P1);
- da febbraio 2019 a maggio 2023, il monitoraggio ed il campionamento dei vapori interstiziali *soil gas* sulla sonda SGS3; gli esiti analitici hanno mostrato concentrazioni inferiori rispetto alle concentrazioni massime ammissibili confermando l'assenza di rischi per i percorsi di inalazione *indoor*;

ritenuto che, in base alla normativa vigente, il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica è previsto ai sensi dell'art. 248, comma 2, del D. Lgs. 152/2006 sulla base di una relazione tecnica predisposta dal competente Servizio Territoriale di Arpae e quindi senza espletamento di specifica Conferenza di Servizi (salvo espressa richiesta motivata da parte degli Enti in indirizzo);

atteso, infatti, che secondo il comma 2 dell'art. 248 del D. Lgs. 152/2006 “*il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente.*”;

considerato che nel quadro istituzionale delineato dalla L.R. 13/2015, e dai conseguenti provvedimenti amministrativi di attuazione, spetta allo scrivente Servizio di questa Agenzia rilasciare il certificato di avvenuta bonifica o messa in sicurezza del sito ai sensi dell'art. 248, comma 2, del D. Lgs. 152/2006;

dato atto che la scrivente Agenzia, con nota prot. 158917 del 29/09/2023, ha richiesto agli Enti competenti l'espressione di parere al fine del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica del sito in oggetto;

tenuto conto del parere igienico sanitario trasmesso dal Servizio Igiene Pubblica dell’Azienda USL di Modena, assunto agli atti della scrivente Agenzia con prot. 167827 del 04/10/2023, in cui si riporta che, per le parti di competenza, non sussistono carenze o motivi ostativi al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica del sito;

tenuto conto del parere tecnico del Servizio Territoriale di Modena di Arpae, assunto agli atti della scrivente Agenzia con prot. 141097 del 01/08/2024, in cui - considerato che non sono state riscontrate difformità rispetto alle prescrizioni impartite nei vari atti dirigenziali - esprime parere favorevole al rilascio della certificazione del sito in oggetto proponendo le seguenti prescrizioni:

- sia evidenziato negli strumenti urbanistici del Comune di Carpi che il sito in esame è stato oggetto di una procedura di AdR, e che pertanto eventuali variazioni del modello concettuale comportano un riesame della situazione ambientale vigente; inoltre si suggerisce al Comune che qualsiasi futura attività di scavo eseguita nelle particelle 31, 87 e 474 sia essere oggetto di attenzione. A tal proposito si ricorda che se in futuro, durante eventuali operazioni di demolizione ed escavazione, venissero riscontrate contaminazioni puntuali, si dovrà procedere secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
- relativamente alle sonde *soil gas* e ai piezometri presenti nell’area (interni, al confine ed esterni) si dovrà procedere alla loro chiusura in conformità alle norme vigenti. Inoltre dovranno essere riassunte in apposita relazione descrittiva, da inviare anche allo scrivente Presidio, le attività svolte per la chiusura dei piezometri e delle strutture connesse alle attività di bonifica del sito (platea di cemento e recinzioni varie), entro 30 giorni dal termine dei lavori;

considerato che nel contributo tecnico prot. 141097 del 01/08/2024 di Arpae ST si riporta altresì quanto segue:

- per quanto riguarda la matrice suolo e sottosuolo, le operazioni di collaudo sono state svolte nel settembre del 2013; gli esiti analitici hanno evidenziato concentrazioni inferiori agli obiettivi di bonifica definiti;

- per quanto riguarda le acque sotterranee, il collaudo ha previsto due campionamenti a cadenza trimestrale (febbraio-maggio 2023); i risultati hanno evidenziato il rispetto delle CSC di Tabella 2 del D. Lgs. 152/06 per tutti i parametri analizzati in tutti i pozzi monitorati attestando, anche per la matrice ambientale acque sotterranee, il raggiungimento degli obiettivi di bonifica;
- il monitoraggio ed il campionamento dei gas interstiziali sono proseguiti secondo la cadenza stagionale prescritta; da maggio 2022 a maggio 2023 (post-trattamenti di bonifica), si rilevano concentrazioni al di sotto dei valori soglia definiti dalle Linee Guida SNPA 17/2018, pertanto si ritiene possibile escludere la presenza di un percorso attivo di volatilizzazione;

preso atto che non risultano pervenuti pareri scritti da parte del Comune territorialmente competente; pertanto, si intende che tale Ente abbia espresso parere favorevole al rilascio della certificazione del sito;

ritenuto, in base a quanto precede, di poter rilasciare ai sensi dell'art. 248, comma 2, del D. Lgs. 152/06 il certificato di completamento degli interventi di bonifica del sito in oggetto;

dato atto che ai sensi dell'art. 248, comma 3, del D. Lgs. 152/06 la certificazione costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7, del suddetto decreto;

reso noto che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20/07/2022, è il Direttore Generale di ARPAE ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, Via Giardini n. 472/L e visibile sul sito web istituzionale dell'Agenzia www.arpae.it, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

su proposta del Responsabile del Procedimento sulla base degli esiti dell'istruttoria;

LA DIRIGENTE DETERMINA

- 1. di CERTIFICARE** ai sensi dell'art. 248, comma 2, del D. Lgs. 152/06 il completamento degli interventi di bonifica dell'ex PV API n. 40567 ubicato nel Comune di Carpi (MO) in Via Lenin n. 107, **nel rispetto delle seguenti prescrizioni:**
 - 1.1.** si dovrà procedere alla chiusura delle sonde soil gas e dei piezometri presenti nell'area (interni, al confine ed esterni) in conformità alle norme vigenti, provvedendo inoltre a:
 - comunicare ad Arpae le date di avvio e di esecuzione delle attività in campo (operazioni di chiusura di piezometri e sonde o eventuali altre attività di chiusura del sito) con almeno **dieci (10)** giorni lavorativi di anticipo, al fine di consentire eventuali controlli;
 - trasmettere in apposita relazione descrittiva, le attività svolte per la chiusura dei piezometri e delle strutture connesse alle attività di bonifica del sito (platea di cemento e recinzioni varie) da inviare al competente Servizio Territoriale di Arpae entro **trenta (30)** giorni dal termine dei lavori;
 - 1.2.** qualsiasi futura attività di scavo eseguita nelle particelle 31, 87 e 474 di foglio 137 dovrà essere oggetto di attenzione. In particolare, se in futuro, durante eventuali operazioni di demolizione ed escavazione, venissero riscontrate contaminazioni puntuali, si dovrà procedere secondo quanto previsto dalla vigente normativa;

- 1.3. negli strumenti urbanistici del Comune di Carpi (MO) si dovrà dare evidenza che il sito in esame è stato oggetto di una procedura di Analisi di Rischio sito specifica e che, pertanto, eventuali variazioni del modello concettuale contemplato comportano un riesame della situazione ambientale vigente;
2. **di disporre**, ai sensi del comma 3 dell'art. 248 del D. Lgs. 152/06, lo svincolo della garanzia finanziaria n. 08312/8200/00494324/97786 del 03/12/2010 emessa da "Intesa Sanpaolo S.p.A." e presentata in data 15/12/2010 dalla ditta "Petroltecnica S.p.A.", in nome e per conto della ditta "A.P.I. S.p.A.", in ottemperanza al Punto 17. dell'Atto Dirigenziale n. 105821 del 23/11/2010;
3. **di informare** che potrà essere presa visione degli atti presso l'U.O. Autorizzazioni Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati del SAC di Modena di ARPAE, con sede a Modena in Viale Giardini n. 472/L, tutti i giorni dal lunedì al venerdì (previo appuntamento) dalle ore 9 alle ore 13;
4. **di rendere noto** che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato;
5. **di trasmettere** copia del presente atto alla ditta "Società Italiana Petroli S.p.A.", alla ditta "Petroltecnica S.p.A.", al Servizio Ambiente e al Servizio Urbanistica del Comune di Carpi (MO), al Servizio Pianificazione Urbanistica, Territoriale e Cartografica della Provincia di Modena, al Servizio Territoriale di Modena di ARPAE - Unità Presidio territoriale di Carpi (MO) e al Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda USL di Modena, ciascuno per gli eventuali obblighi di competenza.

Bon. 937

La Dirigente
Dr.ssa Anna Maria Manzieri
(originale firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.